

**Progetto di Codice ReNEUAL del procedimento
amministrativo dell'Unione Europea**
Revisioni del 2026 relative ai procedimenti automatizzati

**Introduzione alle revisioni del 2026/
Libro IV – Contratti**

Bozza 3 maggio 2026

Gruppo di redazione delle revisioni del 2026:
Martina Conticelli, Paul Craig, Deirdre Curtin,
Giacinto della Cananea, Diana-Urania Galetta, Herwig C. H. Hofmann,
Joana Mendes, Oriol Mir, Jens-Peter Schneider, Ulrich Stelkens,
Marek Wierzbowski, Jacques Ziller

A. Introduzione alla revisione del 2026 del Libro II relative ai procedimenti automatizzati

- (1) La *ratio* che nel 2026 ha suggerito di intervenire sul Libro IV delle Regole Modello, introducendo novità in materia di procedimenti automatizzati, è già ampiamente illustrata nell'introduzione al Libro I. Il principio fondamentale è formulato nella versione novellata dell'**Articolo IV-7(3)** – al quale gli Articoli IV-10 (1), IV-21 e IV-39(1) fanno riferimento – e riprende la lettera del preambolo modificato delle Regole Modello: gli obblighi e i diritti procedurali previsti dalle Regole Modello **non devono risultare compromessi** nei procedimenti amministrativi relativi ai contratti dell'UE, indifferentemente rispetto alla circostanza che si tratti di procedure finalizzate alla stipula, alla esecuzione ovvero alla risoluzione dei contratti. Lo stesso vale per i "principi di buona amministrazione" che l'Autorità dell'UE deve applicare nei rapporti con i subappaltatori (**IV-39(1) seconda frase**).
- (2) Sulla base di questo principio, con riguardo alle procedure di stipula, esecuzione e risoluzione dei contratti, si è deciso di **intervenire solamente** ove e nella misura di quanto necessario per adeguare la disciplina dei diritti o degli obblighi procedurali maggiormente interessati dalla automatizzazione. Inoltre, le principali modifiche si limitano per lo più all'aggiunta di ulteriori **referimenti alle norme specifiche sulle procedure automatizzate di cui al Libro II e III**, rispetto a quelle esistenti al Libro II e III e già regolate nel Libro IV (**articolo IV-6(1) e articoli IV-7(1), IV-21 e IV-39(1)**). Inoltre, nella misura in cui le disposizioni del Libro IV fanno riferimento a disposizioni dei libri II e III che sono state modificate dalla revisione del 2026, i rinvii alle disposizioni del Libro II e III contenuti nel Libro IV devono intendersi riferiti alla versione novellata dalle revisioni del 2026.
- (3) Un'aggiunta ancor più fondamentale al Libro IV riguarda l'Articolo **IV-12 (3)** sull'utilizzo di procedure semi-automatizzate o totalmente automatizzate per la valutazione delle candidature nelle procedure di aggiudicazione competitiva (per i dettagli si vedano le spiegazioni all'Articolo IV-12). Altre modifiche sono di natura più tecnica e /o chiarificatoria (**Articoli IV-2 (11) e (12), IV-3 (5), IV-7(3) e (4), IV-10(1), e IV-20(1)**).

- (4) Infine, è emersa la questione se fosse necessario o opportuno, e in quale misura, includere un riferimento alla **Legge Modello UNCITRAL sui Contratti Automatizzati (2024) nel Libro IV**. Questa Legge Modello UNCITRAL intende fornire ai legislatori nazionali un insieme di regole accettate a livello internazionale per superare gli ostacoli giuridici rispetto alla contrattazione automatica. In particolare, essa stabilisce un quadro per il riconoscimento giuridico dell'uso dell'automazione e dell'intelligenza artificiale nella formazione e nell'esecuzione dei contratti.¹ Alla fine si è optato per non includere questo riferimento. In generale, il Libro IV evita di introdurre una disciplina sostanziale in materia di contratti pubblici con riguardo alla stipula e alla esecuzione dei contratti dell'UE. Piuttosto, il Libro IV fa rinvio alla disciplina dell'UE (Articolo IV-4) o a quella degli Stati membri (Articolo IV-5), a seconda di quale sia quella applicabile al contratto UE secondo i criteri fissati all'Articolo IV-3. Se la disciplina nazionale o quella europea, e gli obblighi relativi, debbano trarre ispirazione dalla Legge modello UNCITRAL, è questione che resta fuori dall'ambito di applicazione del Libro IV e delle Regole Modello più in generale. A tale riguardo, occorre osservare che la Legge modello UNCITRAL è anzitutto pensata come uno strumento per facilitare il commercio transfrontaliero attraverso l'armonizzazione degli standard commerciali e che essa si concentra sugli aspetti gius-privatistici del commercio digitale, che non necessariamente sono in linea con i requisiti più specificamente previsti dalla disciplina dei contratti pubblici.

¹ Cf. <https://uncitral.un.org/en/mlac>.

B. Le Regole Modello²

Capitolo 1: Disposizioni generali

IV-1 Ambito di applicazione

(1) Il Libro IV si applica a tutti i contratti e agli accordi giuridicamente vincolanti conclusi tra:

- (a) un'autorità dell'UE e un soggetto privato;
- (b) un'autorità dell'UE e un'autorità di uno Stato Membro se quest'ultima agisce in qualità di fornitore di servizi sul mercato e conclude il contratto con un'autorità dell'UE come farebbe un soggetto privato;
- (c) il Libro IV si applica anche ai contratti tra un'autorità dell'UE e un'autorità dello Stato Membro diversa da quelle citate al punto (b) qualora queste norme risultassero appropriate alla luce della natura del contratto che dà vita a un accordo relativo all'organizzazione amministrativa.

(2) I paragrafi (1) (a) e (b) del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, ai contratti tra le autorità dell'UE.

(3) Il Libro IV non si applica agli accordi conclusi dalle autorità dell'UE ai sensi del diritto internazionale pubblico.

IV-2 Definizioni

Ai fini del presente Libro, si intende per:

- (1) «contratto», un accordo tra due o più parti inteso a creare un rapporto giuridico vincolante o produrre un qualche altro effetto giuridico;
- (2) «contraente», la persona che ha stipulato un contratto con un'autorità dell'UE;
- (3) «contratto dell'UE», tutti i contratti così come definiti all'articolo IV-1 (1) e (2);

² Le disposizioni aggiunte alla [versione 2014 del ReNEUAL Model Rules Book I](#) sono evidenziate. Il nostro lavoro si è basato sulla versione inglese delle Model Rules pubblicata dalla Oxford University Press nel 2017, che include alcune piccole modifiche rispetto alla versione originariamente pubblicata online nel 2014.

- (4) «condizioni generali di contratto», condizioni contrattuali non negoziate individualmente. Una condizione viene considerata come non negoziata individualmente se è stata redatta precedentemente da una delle parti e dunque la controparte non ha potuto influire in alcun modo su di essa;
- (5) «concorrente», qualunque persona abbia presentato una richiesta o un'offerta nell'ambito di una procedura di aggiudicazione competitiva ai sensi del Capitolo 2 Sezione 3 del Libro IV;
- (6) «parte», l'autorità UE o il contraente come parte di un contratto dell'UE;
- (7) «contraente potenziale», qualunque persona abbia espresso un interesse a concludere un contratto dell'UE nei casi in cui non abbia avuto luogo una procedura di aggiudicazione competitiva ai sensi del Capitolo 2 Sezione 3 del Libro IV, ovvero qualora tale persona sia stata esclusa dalla gara;
- (8) «obblighi specifici delle autorità dell'UE in qualità di pubbliche autorità», gli obblighi di un'autorità dell'UE di rispettare i diritti fondamentali in conformità all'articolo 6 TUE e i principi generali del diritto dell'UE, le norme UE applicabili alla conclusione dei contratti, le norme finanziarie e di bilancio UE e altri obblighi generali o specifici imposti, ai sensi del diritto UE, alle autorità dell'UE in quanto autorità pubbliche;
- (9) «subcontraente», qualunque persona abbia un rapporto contrattuale con il contraente ai fini dell'esecuzione di un contratto dell'UE in essere;
- (10) «terzo», qualunque soggetto che non sia parte contraente di un contratto dell'UE.

(11) «Sistema decisionale automatizzato» un sistema di elaborazione automatizzata dei dati che adotta una decisione senza previo intervento umano (decisione completamente automatizzata) o che influenza in modo sostanziale il processo decisionale umano (decisione semi-automatizzata).

(12) «Procedimento automatizzato», secondo l'Articolo I-4(8), un procedimento amministrativo in cui l'atto amministrativo è adottato da un sistema di trattamento automatizzato dei dati (procedimento completamente automatizzato) o è sostanzialmente influenzato da tale sistema (procedimento semi-automatizzato).

IV-3 Determinazione del diritto applicabile ad un contratto dell'UE

- (1) Un contratto dell'UE è regolato dal diritto UE oppure dal diritto di uno Stato Membro oppure dal diritto di uno Stato terzo. Qualora un atto giuridico dell'UE detti quale sia il diritto applicabile ai contratti, le parti non possono scegliere di assoggettare un contratto ad un diritto diverso.

(2) Un contratto dell'UE è regolato esclusivamente dal diritto dell'UE nei seguenti casi:

- (a) se così è esplicitamente disposto da un atto giuridico dell'UE;
- (b) se il contratto è un contratto secondo il significato attribuito al termine dall'articolo IV-1 (1) (c);
- (c) se il contratto modifica o estingue rapporti di diritto dell'UE preesistenti tra le parti;
- (d) se gli obblighi dell'autorità dell'UE possono essere assolti solamente tramite un atto secondo il significato attribuito al termine dall'articolo 288 TFUE o tramite misure analoghe che richiedono l'esercizio dell'autorità pubblica conferita all'autorità dell'UE dal diritto dell'UE;
- (e) se un atto giuridico dell'UE stabilisce norme omogenee riguardanti gli obblighi principali ai sensi del rispettivo contratto, direttamente vincolanti per le parti contraenti. La presente norma si applica in particolare quando poteri unilaterali di modifica del contratto o di esecuzione degli obblighi contrattuali non siano esplicitamente inclusi nelle clausole contrattuali.

(3) Ai fini del paragrafo (2) (e) di questo articolo, i contratti elencati di seguito devono in particolare essere considerati come contratti regolamentati dal diritto dell'UE:

- (a) contratti con il personale nel senso attribuito al termine dallo Statuto dei funzionari dell'UE;
- (b) accordi di sovvenzione nel senso attribuito al termine dai Regolamenti Finanziari dell'UE;
- (c) accordi di sovvenzione nel senso attribuito al termine dai Regolamenti dell'UE che danno attuazione ai Programmi quadro sulla ricerca.

(4) Se un contratto dell'UE non è regolamentato dal diritto dell'UE, esso è regolamentato dal diritto dello Stato Membro scelto dalle parti in conformità ai criteri del Regolamento (CE) n° 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). Qualora le parti non scelgano il diritto dello Stato Membro da applicare o la relativa clausola non sia valida, si applicano i criteri del Regolamento (CE) n° 593/2008 al fine di stabilire quale sia la legge dello Stato Membro da applicare.

(5) Tutti i 'contratti di concessione' e gli 'appalti pubblici' come definiti dall'Articolo 2(14) e (57) del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, devono essere considerati come contratti soggetti al paragrafo (4) del presente articolo.

(6) Il diritto di uno Stato Terzo si applica al contratto nel caso previsto al paragrafo (4) del presente articolo qualora ciò sia conseguenza dell'applicazione del Regolamento (CE) n° 593/2008 sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). Tutte le norme del Libro IV relative ai contratti dell'UE regolamentati dal diritto di uno Stato Membro si applicano di conseguenza ai contratti UE regolamentati dal diritto di uno Stato Terzo.

IV-4 Norme applicabili ai contratti dell'UE regolati esclusivamente dal diritto UE

I contratti dell'UE nel senso attribuito al termine dall'articolo IV-3 (2) sono regolati dalle norme del Libro IV, dalle rispettive disposizioni contrattuali, dal diritto settoriale dell'UE, dai principi generali del diritto dell'UE sui contratti, nonché da altri principi generali di diritto dell'UE.

IV-5 Norme applicabili ai contratti UE regolati dal diritto di uno Stato Membro

(1) Se un contratto dell'UE è regolato dal diritto di uno Stato Membro, l'autorità dell'UE gode della più ampia capacità giuridica accordata alle persone giuridiche dalla legge del relativo Stato Membro ai sensi dell'articolo 335 TFUE. L'autorità dell'UE non può demandare l'esercizio del potere pubblico attribuito dalla legge del rispettivo Stato Membro alle proprie autorità pubbliche. Rimane inalterato l'articolo 343 TFUE sui privilegi e le immunità.

(2) L'applicabilità del diritto dello Stato Membro ad un contratto dell'UE non esonera l'autorità dell'UE dai propri obblighi di osservanza dei diritti fondamentali conformemente all'articolo 6 TUE, dei principi generali di diritto UE, delle norme dell'UE applicabili alla conclusione dei contratti, delle norme dell'UE in materia finanziaria e di bilancio, e altri obblighi generali e specifici imposti dal diritto dell'UE alle autorità dell'UE in qualità di autorità pubbliche.

Capitolo 2: Procedure per la stipula dei contratti

Sezione 1: Predisposizione delle condizioni generali di contratto

IV-6 Procedura per la stesura delle condizioni generali di contratti

(1) Le norme del Libro II, incluse le regole relative ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati, si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura per la

stesura delle condizioni generali di contratti da parte dell'autorità dell'UE, ad esclusione dei seguenti casi:

- (a) condizioni generali di contratto corrispondenti a quelle dei contratti modello inclusi in un atto legislativo o in un atto di applicabilità generale ai sensi dell'articolo II-1 (1);
- (b) modifiche non sostanziali di condizioni generali di contratto, soprattutto se tali modifiche servono ad adattare i contratti a nuove disposizioni di legge o alla giurisprudenza, oppure se operano a esclusivo vantaggio del contraente. **Le modifiche che adattino le clausole contrattuali generali all'utilizzo di sistemi automatizzati di elaborazione dei dati da parte dell'autorità dell'UE sono considerate come sostanziali.**

(2) Le condizioni generali di contratto possono essere adottate mediante la procedura accelerata di cui all'articolo II-6. In questo caso possono essere utilizzate solamente per 18 mesi dalla loro prima applicazione. Se si adottano nuove condizioni generali di contratto dopo la regolare procedura di regolamentazione, l'autorità dell'UE è obbligata a offrire al relativo contraente la possibilità di modificare il contratto al fine di incorporarvi le nuove condizioni generali. La seconda frase di questo paragrafo non si applica:

- (a) quando il contratto sia stato pienamente eseguito da entrambe le parti;
- (b) quando le nuove condizioni generali di contratto siano svantaggiose per il contraente rispetto alle condizioni generali adottate nell'ambito della procedura accelerata.

(3) La seconda e la terza frase del paragrafo (2) si applicano, *mutatis mutandis*,

- (a) quando le condizioni generali contrattuali incluse in un contratto dell'UE non siano state redatte in conformità al paragrafo (1) del presente articolo oppure se esse siano state adottate prima dell'entrata in vigore delle presenti Regole Modello;
- (b) quando l'atto di applicabilità generale di cui al paragrafo (1)(a) del presente articolo sia stato adottato mediante la procedura accelerata di cui all'articolo II-6.

(4) Le condizioni generali di contratti predisposte dall'autorità dell'UE e non negoziate individualmente possono essere invocate contro il contraente solamente se quest'ultimo ne era a conoscenza o se l'autorità dell'UE ha intrapreso misure ragionevoli miranti a portare tali condizioni all'attenzione del contraente prima o durante la stipula del contratto. Un semplice riferimento a tali condizioni nell'ambito di un documento contrattuale non basta a considerarle come norme portate

all'attenzione del contraente, anche se quest'ultimo firma il documento. Rimane inalterata la Sezione 3 del Libro IV.

© SC ReNEUAL

Sezione 2: Norme generali sul procedimento

IV-7 Applicabilità del Libro III e procedimento decisionale automatizzato

(1) I seguenti articoli del Libro III si applicano, mutatis mutandis, alla decisione dell'autorità dell'UE in merito alla stipula o meno di un contratto, a meno che non venga diversamente disposto nel Libro IV:

- Articolo III-3 – Obbligo generale di equità e imparzialità nell'adozione delle decisioni
- Articolo III-3a – Utilizzo di sistemi di decisione automatizzata
- Articolo III-4 – Informazioni on line sui procedimenti esistenti
- Articolo III- 5 – Avvio
- Articolo III-6 – Norme speciali per i procedimenti a istanza di parte
- Articolo III-7 – Il funzionario responsabile
- Articolo III- 8 – Gestione dei procedimenti e diritti procedurali
- Articolo III-10 – Principio di indagine
- Articolo III-11 – Indagini su richiesta
- Articolo III-13 – Obblighi di cooperazione delle parti
- Articolo III-14 – Diritto a non fare dichiarazioni contro se stessi, riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente e segreto professionale
- Articolo III-15 – Testimoni e periti
- Articolo III-22 – Accesso al fascicolo
- Articolo III-23 – Diritto di essere ascoltati per i soggetti sfavorevolmente colpiti da una decisione
- Articolo III-29 – Obbligo di motivazione
- Articolo III-30 – Obbligo di indicare i mezzi di ricorso disponibili
- Articolo III-31 – Requisiti formali e linguistici
- Articolo III-32 – Decisioni in formato elettronico

(2) Il paragrafo (1) del presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla decisione di un'autorità dell'UE di suggerire o accettare modifiche ad un contratto esistente o il suo annullamento. Rimane inalterato l'articolo IV-9 (3).

(3) Obblighi e diritti procedurali non devono essere compromessi nei procedimenti automatizzati.

(4) L'autorità competente resta responsabile per le decisioni completamente o semi-automatizzate alle quali si applicano i paragrafi (1) e (2) di questo articolo. Nel caso in cui il sistema automatizzato sia fornito da un terzo, l'autorità

competente deve predisporre garanzie nel rispetto degli obblighi derivanti dalle Regole Modello.

© SC ReNEUAL

IV-8 Effetti sul procedimento giudiziario

(1) Il rifiuto di stipulare o di modificare un contratto costituisce una decisione ai sensi dell'articolo III-2 delle presenti Regole Modello.

(2) Qualunque soggetto abbia partecipato a una procedura di aggiudicazione competitiva o abbia espresso un interesse alla stipula di un contratto potrà proporre il ricorso previsto all'articolo 263 TFUE contro la decisione di aggiudicazione della gara contemplata all'articolo IV-18, nei casi in cui non abbia avuto luogo una procedura corretta, anche se la decisione non è rivolta a tale persona.

(3) Il termine stabilito dall'articolo 263 TFUE decorre a partire dalla notifica alla parte ricorrente della decisione che porta alla stipula del contratto o, in sua assenza, dal giorno in cui la parte ricorrente è venuta a conoscenza della decisione.

(4) Un'autorità dell'UE aggiudicatrice la cui decisione che conduce alla stipula di un contratto dell'UE sia stata dichiarata nulla dalla Corte di Giustizia deve rendere inefficace il contratto conformemente alla sentenza, a meno che il contraente abbia pienamente ottemperato ai propri obblighi contrattuali. Questo dovere consente solamente all'autorità dell'UE aggiudicatrice di risolvere o modificare il contratto, ovvero di affermarne l'invalidità ai sensi delle condizioni esposte al Capitolo 3 del presente Libro. Tale dovere non incide in alcun modo sugli obblighi eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 340(2) TFUE.

Sezione 3: Procedura di aggiudicazione competitiva

IV-9 Ambito di applicazione

(1) La Procedura di aggiudicazione competitiva si applica alla stipula di contratti dell'UE:

- (a) quando l'autorità aggiudicatrice dell'UE non sia giuridicamente obbligata a concludere un contratto dell'UE con tutte le persone che soddisfano i criteri per l'aggiudicazione;
- (b) quando l'autorità aggiudicatrice dell'UE non sia giuridicamente obbligata a concludere il contratto con uno specifico soggetto a fronte di un contratto quadro, una decisione o altro strumento

(2) Le norme speciali riguardanti le procedure di aggiudicazione applicabili ai contratti dell'UE nel senso attribuito dall'articolo IV-3(3) e (5) nonché qualunque altra regola sulle procedure di aggiudicazione competitive definite nel diritto settoriale dell'UE hanno precedenza sulle norme esposte nella presente sezione.

(3) Una modifica sostanziale delle disposizioni di un contratto dell'UE nel corso di questo periodo sarà considerata come una nuova aggiudicazione soggetta alle disposizioni della presente sezione. Una modifica sarà considerata sostanziale qualora essa renda il contratto sostanzialmente diverso rispetto a quello stipulato inizialmente. Le modifiche derivanti dall'esercizio dei diritti previsti agli articoli IV-6(2) e (3), IV-8(4), IV-23(3), IV-24(3), IV-28, IV-32, in generale, non vengono considerate come sostanziali.

IV-10 Principi generali

(1) Le norme richiamate all'articolo IV-7(1) sono applicabili in via residuale alle procedure di aggiudicazione competitiva, mentre quelle di cui all'articolo IV-7(3) e (4) si applicano direttamente.

(2) Le norme richiamate in questa sezione verranno considerate rispettate se l'autorità dell'UE aggiudicatrice applica le norme citate all'articolo IV-9(2), mutatis mutandis, nei casi appropriati. Sono incluse le disposizioni relative alle esenzioni dagli obblighi risultanti dalle norme menzionate all'art. IV-9(2).

IV-11 Pubblicità preventiva

(1) L'autorità dell'UE aggiudicatrice deve predisporre un avviso sufficientemente accessibile prima della procedura di aggiudicazione competitiva al fine di garantire una procedura di gara competitiva e l'imparzialità nell'aggiudicazione. Un avviso è sufficientemente accessibile se, alla luce del mercato rilevante, ciascun soggetto avente un ragionevole interesse al contratto ha accesso alle informazioni del caso prima dell'aggiudicazione, in modo tale che il soggetto in questione possa esprimere il proprio interesse ad aggiudicarsi il contratto.

(2) Spetta alle autorità dell'UE aggiudicatrici decidere il mezzo più appropriato per pubblicizzare i contratti. La loro scelta dovrebbe essere guidata da una valutazione della rilevanza del contratto per il rispettivo mercato, in particolare in considerazione dell'oggetto e del valore del contratto, nonché delle prassi consuetudinarie vigenti nel settore in questione.

- (3) Rientrano nei mezzi di pubblicità adeguati:
- la pubblicità sul sito web dell'autorità dell'UE;
 - la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea/ TED (Tenders Electronic Daily);
 - la pubblicazione su riviste nazionali specializzate negli annunci di appalti pubblici, quotidiani con copertura nazionale o regionale o pubblicazioni specializzate qualora il contratto coinvolga solamente un mercato locale, regionale o specializzato.

IV-12 Contenuto della pubblicità e dei documenti contrattuali

(1) La pubblicità può limitarsi a fornire una breve descrizione dei punti essenziali del contratto e del metodo di aggiudicazione, nonché l'invito a contattare l'autorità dell'UE in questione. Se necessario, l'annuncio può essere integrato con ulteriori informazioni disponibili su Internet o accessibili su richiesta contattando l'autorità dell'UE. La pubblicità e qualunque documentazione supplementare dovrebbero fornire tutte le informazioni ragionevolmente necessarie ai soggetti interessati affinché essi possano decidere se esprimere o meno il proprio interesse ad aggiudicarsi il contratto.

(2) L'oggetto del contratto deve essere descritto in modo non discriminatorio all'interno dei documenti contrattuali. La descrizione delle caratteristiche richieste per il prodotto o il servizio non deve fare riferimento ad una specifica produzione o fonte, ad un particolare processo o a specifici marchi, brevetti, ad un'origine specifica o particolari tipi di produzione, a meno che tale riferimento sia giustificato dall'oggetto del contratto e accompagnato dalla specifica «o equivalente».

(3) Deve darsi formale comunicazione del fatto che la decisione finale riguardante un contratto sia automatizzata o semi-automatizzata. La comunicazione deve includere le informazioni individuate dall'Articolo III-3a(1) e deve riportare il link alla banca dati dei sistemi ad alto rischio istituita dal regolamento UE sull'IA laddove si sia fatto uso di un sistema di tal genere.

IV-13 Casi che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previo avviso pubblicitario

Le autorità aggiudicatrici dell'UE possono aggiudicare contratti dell'UE per mezzo di una procedura negoziata senza previa pubblicità nei seguenti casi:

- (a) quando, per motivi tecnici o artistici o per motivi relativi alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere aggiudicato solamente a un particolare soggetto;
- (b) qualora sia strettamente necessario quando, per motivi di estrema urgenza dovuti ad eventi che l'autorità dell'UE in questione non poteva prevedere, le norme dettate in questa sezione non possono essere osservate. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili all'autorità dell'UE aggiudicatrice;
- (c) In casi simili, soprattutto se l'autorità dell'UE ha sviluppato e applica una procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo IV-9(2).

IV-14 Uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati Membri

- (1) L'autorità aggiudicatrice dell'UE può solamente imporre condizioni che non causino discriminazione diretta o indiretta nei confronti di soggetti che possono essere interessati al contratto negli Stati Membri.
- (2) Se ai candidati viene richiesto di presentare certificati, diplomi o altre forme di prova scritta, si devono accettare documenti provenienti da tutti gli Stati Membri certificanti un livello equivalente di garanzia.
- (3) I termini entro i quali esprimere l'interesse e presentare le offerte devono essere sufficientemente estesi da consentire ai soggetti di tutti gli Stati Membri di effettuare una valutazione significativa e preparare la propria offerta.
- (4) Tutti i candidati devono poter accedere preventivamente alle norme applicabili, con la certezza che tali norme si applicheranno a tutti i candidati senza discriminazione

IV-15 Limitazione del numero di candidati invitati a presentare un'offerta

- (1) L'autorità aggiudicatrice dell'UE può adottare misure atte a limitare adeguatamente il numero di candidati, a condizione che ciò venga fatto in modo trasparente e non discriminatorio. L'autorità dell'UE in questione deve applicare fattori oggettivi quali l'esperienza dei candidati nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura della loro attività, le loro capacità tecniche e professionali o altri fattori. Le autorità aggiudicatrici dell'UE possono decidere di adottare una procedura mediante sorteggio, in via esclusiva o unitamente ad altri

criteri di selezione. In ogni caso, il numero di candidati rientranti nella lista ristretta dovrà tener conto della necessità di garantire un'adeguata concorrenza.

(2) In alternativa, le autorità dell'UE possono definire dei sistemi di qualificazione nei quali viene compilato un elenco di persone qualificate tramite una procedura sufficientemente pubblicizzata, trasparente e aperta. Qualora vengano aggiudicati singoli contratti rientranti nell'ambito applicativo di questo sistema, l'autorità dell'UE potrà scegliere i soggetti da invitare a presentare un'offerta dall'elenco di soggetti qualificati su base non discriminatoria, in particolare scegliendoli a rotazione dall'elenco.

IV-16 Parità di trattamento

(1) Mentre è in corso la procedura di aggiudicazione competitiva tutti i contatti in essere tra l'autorità dell'UE aggiudicatrice e i candidati devono soddisfare le condizioni a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento. Tali contatti non devono implicare modifiche ai termini e alle condizioni del contratto o della gara originale.

(2) Nelle procedure che consentono la negoziazione con una lista ristretta di candidati, le trattative devono essere organizzate in modo tale da garantire ai candidati il medesimo accesso alla stessa quantità di informazioni, escludendo qualunque vantaggio ingiustificato a favore di uno specifico candidato.

IV-17 Contratti di moderato valore

(1) I contratti di modesto valore possono essere assegnati senza previa pubblicazione sulla base di un'adeguata analisi di mercato e, se del caso, tramite una procedura negoziata basata su un numero adeguato di candidature. La soglia per i contratti di modesto valore viene stabilita e pubblicata regolarmente da ciascuna autorità dell'UE. Qualora non venga pubblicata una soglia, si applica quella stabilita dalla Commissione per l'attuazione del regolamento finanziario UE.

(2) Ai fini del presente articolo, l'autorità dell'UE aggiudicatrice dovrebbe accettare le candidature non richieste e creare elenchi aperti di soggetti qualificati. Qualora l'autorità dell'UE venga a conoscenza del fatto che sussiste un certo numero di soggetti interessati a concludere detti contratti di modesto valore, tali contratti dovranno essere aggiudicati in base al principio di rotazione, a condizione che i prezzi offerti e i termini e le condizioni siano simili e che la procedura negoziata risulti inappropriata alla luce del valore degli appalti.

IV-18 Decisione di aggiudicazione del contratto

(1) La decisione finale in merito all'aggiudicazione del contratto deve essere conforme alle norme procedurali esposte all'inizio del presente Libro e ai principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

(2) L'autorità aggiudicatrice dell'UE deve comunicare contemporaneamente a tutti i candidati la cui candidatura od offerta sia stata rifiutata le motivazioni in base alle quali è stata assunta la decisione. L'autorità dell'UE aggiudicatrice deve notificare a tutti i candidati che soddisfano i criteri di esclusione e selezione che ne facciano richiesta scritta quali sono le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta vincitrice unitamente al nome del candidato a cui è stato aggiudicato il contratto. Si applica l'articolo III-32 sulle decisioni in formato elettronico, *mutatis mutandis*. Tuttavia, non è necessario rendere noti i dettagli specifici se la relativa divulgazione rischia di ostacolare l'applicazione della legge, se è contraria al pubblico interesse o lede i legittimi interessi commerciali ovvero può distorcere le dinamiche della concorrenza leale.

(3) L'autorità aggiudicatrice dell'UE deve invitare tutti i candidati e i potenziali contraenti noti a presentare i rispettivi commenti e doglianze entro il termine sospensivo di cui all'articolo IV-19.

IV-19 Periodo sospensivo prima della firma del contratto

(1) L'autorità aggiudicatrice dell'UE può firmare il contratto con il vincitore solo dopo un periodo di 14 giorni. Tale periodo decorre dall'invio contemporaneo delle comunicazioni ai candidati esclusi e ai vincitori.

(2) Se necessario, l'autorità aggiudicatrice dell'UE può sospendere la stipula del contratto al fine di eseguire un ulteriore esame, qualora ciò sia giustificato a fronte di richieste o commenti presentati da candidati non aggiudicatari o danneggiati, ovvero potenziali contraenti, o sulla base di altre informazioni rilevanti ricevute.

(3) La mancata osservanza del periodo sospensivo o la sua scadenza non hanno alcun effetto sul termine citato all'articolo IV-8(3) o sull'obbligo in capo all'autorità dell'UE aggiudicatrice di rendere inefficace il contratto ai sensi degli articoli IV-8(4) e IV-31.

Capitolo 3. Esecuzione e validità dei contratti dell'UE

Sezione 1: Disposizioni generali

IV-20 Rappresentanza delle autorità dell'UE e requisiti formali per i contratti dell'UE

(1) La rappresentanza delle autorità dell'UE e la questione se una persona **ovvero un sistema decisionale automatizzato** sia o meno in grado di vincolare giuridicamente un'autorità dell'UE sono disciplinate esclusivamente dal diritto dell'UE.

(2) Qualunque disposizione relativa alla forma di un contratto dell'UE redatto in un atto giuridico UE deve essere intesa come regola che limita il potere di rappresentanza della persona che rappresenta l'autorità dell'UE.

IV-21 Pretese dell'Autorità dell'UE nel contesto dei contratti

I procedimenti che conducono all'esercizio dei diritti contrattuali o alla richiesta di una dichiarazione di invalidità del contratto da parte dell'autorità dell'UE sono soggetti ai principi di buona amministrazione incorporati soprattutto **nell'Articolo IV-7 (3) e (4)** e nei seguenti articoli del Libro III:

- Articolo III-3 – Obbligo generale di equità e imparzialità nell'adozione delle decisioni
- Articolo III-3a – Utilizzo di sistemi di decisione automatizzata
- Articolo III-4 – Informazioni on line sui procedimenti esistenti
- Articolo III- 5 – Avvio
- Articolo III-6 – Norme speciali per i procedimenti a istanza di parte
- Articolo III-7 – Il funzionario responsabile
- Articolo III- 8 – Gestione dei procedimenti e diritti procedurali
- Articolo III-10 – Principio di indagine
- Articolo III-11 – Indagini su richiesta
- Articolo III-13 – Obblighi di cooperazione delle parti
- Articolo III-14 – Diritto a non fare dichiarazioni contro se stessi, riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente e segreto professionale
- Articolo III-15 – Testimoni e periti
- Articolo III-22 – Accesso al fascicolo

- Articolo III-23 – Diritto di essere ascoltati per i soggetti sfavorevolmente colpiti da una decisione
- Articolo III-29 – Obbligo di motivazione
- Articolo III-30 – Obbligo di indicare i mezzi di ricorso disponibili
- Articolo III-31 – Requisiti formali e linguistici
- Articolo III-32 – Decisioni in formato elettronico

IV-22 Decisioni dell'autorità dell'UE su base extra-contrattuale

(1) Né le condizioni di un contratto dell'UE, né il diritto di uno Stato Membro applicabile a tale contratto possono escludere l'esercizio da parte di un'autorità dell'UE dei poteri pubblici su base extra-contrattuale. L'autorità dell'UE non può però esercitare illegittimamente tali poteri allo scopo di sospendere o far cessare i propri obblighi contrattuali. L'esercizio dei poteri di pubblica autorità da parte delle autorità dell'UE non correlati ai contratti devono lasciare inalterati:

- I diritti delle parti ai sensi dell'articolo 340(2) TFUE;
- Qualunque pretesa da parte del contraente sulla base del contratto.

(2) Se i poteri a cui si fa riferimento al paragrafo (1) vengono esercitati per mezzo di una decisione esecutiva nell'ambito del significato a ciò attribuito dall'articolo 299 TFUE e se l'obbligo pecuniario imposto da tale decisione è previsto anche contrattualmente, l'obbligazione contrattuale si ritiene assolta se il contraente ottempera alla decisione.

IV-23 Controllo del Mediatore Europeo

(1) L'ambito del controllo da parte del Mediatore Europeo include l'adempimento degli obblighi delle autorità dell'UE derivanti, sia dall'articolo IV-21, sia dai contratti dell'UE.

(2) La raccomandazione emanata dal Mediatore Europeo non altera il diritto delle parti di far esaminare la propria controversia contrattuale e di farla comporre da un tribunale competente.

(3) Una conclusione del Mediatore Europeo indicante che, secondo la sua indagine, si è verificato un caso di cattiva amministrazione da parte dell'autorità dell'UE non influisce sulla validità del contratto, sui suoi termini e le sue clausole, né sulla ammissibilità o fondatezza delle pretese ai sensi dell'articolo IV-21. L'autorità dell'UE dovrà porre rimedio alla sua cattiva amministrazione facendo ricorso ai propri poteri contrattuali o accettando le offerte della parte contraente di

rinegoziare o modificare il rispettivo contratto, ovvero ricorrendo ad un meccanismo di indennizzo finanziario.

IV-24 Arbitration Clauses

(1) La validità di una clausola compromissoria secondo il significato ad essa attribuito dall'articolo 272 TFUE è determinata esclusivamente dal diritto UE anche nel caso in cui il contratto dell'UE sia regolato dal diritto di uno Stato Membro. La clausola deve essere incorporata nel contratto scritto. Se la clausola compromissoria non è incorporata nel contratto, le parti possono comunque stipularla firmando un documento separato e facendo riferimento al contratto. In assenza di una qualunque forma di clausola compromissoria scritta, si presume in via assoluta che le parti non abbiano stipulato alcuna clausola compromissoria. La forma scritta può essere sostituita da un formato elettronico. Si applica l'articolo III-32 sulle decisioni in formato elettronico, *mutatis mutandis*.

(2) Una clausola compromissoria nel senso a ciò attribuito dall'articolo 272 TFUE può essere stipulata fino al momento della presentazione della domanda giudiziale.

(3) L'autorità dell'UE deve dare il proprio consenso all'annullamento di una clausola compromissoria secondo il significato attribuito dall'articolo 272 TFUE su richiesta del contraente, nei seguenti casi:

- (a) quando la clausola compromissoria non sia stata negoziata individualmente;
- (b) quando la competenza dei tribunali ordinari o speciali degli Stati Membri o di uno Stato terzo risulti più appropriata alla luce del diritto applicabile al contratto e/o alla luce del principio di tutela giurisdizionale effettiva;
- (c) quando la richiesta sia stata fatta poco dopo che il contraente è venuto a conoscenza dell'intenzione dell'autorità dell'UE di fare ricorso alla Corte di Giustizia sulla base di tale clausola.

La decisione dell'autorità dell'UE con la quale si rifiuta il consenso all'annullamento della clausola compromissoria deve fornire le motivazioni per le quali le condizioni elencate al punto b) del presente paragrafo non sono state ritenute soddisfatte.

IV-25 Esclusione dell'indennizzo

(1) L'indennizzo previsto nel presente capitolo è escluso quando il contraente:

- (a) si sia aggiudicato il contratto o una posizione contrattuale vantaggiosa tramite raggiri, minacce o corruzione;
- (b) si sia aggiudicato il contratto o una posizione contrattuale vantaggiosa fornendo informazioni sostanzialmente errate o incomplete;
- (c) fosse a conoscenza dell'illegalità del contratto o non ne fosse a conoscenza per propria colpa grave.

© SC ReNEUAL

Sezione 2: Contratti dell'UE regolamentati dal diritto dell'UE

Sottosezione 1: Esecuzione e adempimento

IV-26 Buona fede e correttezza

(1) Le parti contraenti sono tenute ad agire in conformità ai principi di buona fede e correttezza nell'adempimento degli obblighi, nell'esercizio del diritto alla prestazione, nel perseguire o nell'opporvi a un rimedio per inadempimento o nell'esercitare il diritto di porre termine ad un obbligo o al rapporto contrattuale.

(2) Il dovere esplicitato al paragrafo (1) non può essere escluso o limitato dal contratto.

IV-27 Norme contrattuali

(1) L'autorità dell'UE dovrebbe garantire che qualunque contratto dell'UE regolamentato esclusivamente dal diritto dell'UE contenga una clausola nella quale venga specificato quale diritto delle obbligazioni o quali specifiche Regole Modello siano applicabili in via complementare a quanto non disciplinato dalle norme citate all'articolo IV-4, quali, ad esempio, il luogo e il momento della prestazione, i mezzi di ricorso in caso di inadempienza, il rifiuto di adempiere, i casi di risoluzione, i danni e gli interessi, nonché le norme sulla prescrizione.

(2) Per garantire uniformità nell'esecuzione dei contratti UE, l'autorità dell'UE deve assicurare che la disposizione introdotta al paragrafo (1) si riferisca al medesimo diritto delle obbligazioni o alle medesime Regole Modello in tutti i contratti che operano per i medesimi scopi.

Sottosezione 2: Mutamento delle circostanze e clausole correlate

IV-28 Mutamento delle circostanze

Se dopo la conclusione di un contratto dell'UE, le circostanze che ne hanno dettato il contenuto sono mutate in modo talmente sostanziale da non potersi ragionevolmente attendere che una delle parti ottemperi alle disposizioni contrattuali originali, tale parte svantaggiata può richiedere l'adeguamento

dell'accordo oppure, qualora ciò non sia possibile o non ci si possa ragionevolmente attendere che la controparte provveda a tale adeguamento, la parte svantaggiata può risolvere il contratto.

IV-29 Risoluzione per evitare gravi danni all'interesse generale

(1) L'autorità dell'UE può anche risolvere un contratto dell'UE per evitare o eliminare un rischio di gravi danni all'interesse generale. La risoluzione non ha effetto retroattivo.

(2) Su richiesta, l'autorità dell'UE dovrà indennizzare qualunque svantaggio subito dal contraente a fronte del suo affidamento sulla sussistenza del contratto dell'UE, quando e nella misura in cui tale affidamento sia meritevole di tutela (legittimo affidamento).

IV-30 Risoluzione per inadempimento

(1) Ciascuna parte può risolvere il contratto in caso di inadempimento della controparte di un obbligo contrattuale fondamentale. L'inadempimento di un obbligo contrattuale è fondamentale:

- (a) quando privi in modo sostanziale il creditore di ciò che esso ha diritto di aspettarsi ai sensi del contratto, con riferimento all'intera prestazione o ad una sua parte rilevante, fatto salvo il caso in cui, al momento della conclusione del contratto, il debitore non abbia previsto tale risultato, oppure non abbia potuto ragionevolmente prevederlo; oppure
- (b) quando sia doloso o gravemente colposo e dia al creditore motivo di non poter fare alcun affidamento o un ragionevole affidamento sul futuro adempimento della controparte.

(2) Ciascuna parte può risolvere il contratto nel caso di ritardo nell'esecuzione di un obbligo contrattuale che in sé non sia fondamentale, qualora il debitore, destinatario di una comunicazione con la quale gli sia stato intimato l'adempimento in un ulteriore lasso di tempo ragionevolmente lungo, sia rimasto ancora inadempiente. Se il periodo fissato è irragionevolmente breve, il contratto può essere risolto solo dopo un ragionevole periodo di tempo dal momento della comunicazione.

(3) Ciascuna parte può risolvere il contratto prima del termine fissato per l'esecuzione di un obbligo contrattuale qualora il debitore abbia dichiarato che si renderà inadempiente o sia altrimenti chiaro che vi sarà un simile inadempimento e se tale inadempimento sia da ritenersi fondamentale.

(4) Ciascuna parte che ragionevolmente tema che si verificherà un inadempimento fondamentale ad un'obbligazione contrattuale da parte della controparte potrà

risolvere il contratto qualora abbia richiesto adeguata garanzia di adempimento e tale garanzia non sia stata data entro un lasso di tempo ragionevole.

(5) La risoluzione non esclude il diritto di richiedere il risarcimento dei danni.

Sottosezione 3: Conseguenze dell'illegalità e delle clausole abusive

IV-31 Risoluzione per violazione delle disposizioni di cui al Capitolo 2

(1) Al fine di ottemperare alle disposizioni dell'articolo IV-8 (4), o nel caso in cui l'autorità dell'UE venga a conoscenza che le norme sulla procedura relative alla conclusione di un contratto dell'UE non sono state rispettate nei confronti di un terzo, l'autorità dell'UE potrà risolvere il contratto al fine di riaprire la procedura.

(2) Questo diritto di risoluzione non si applica:

- (a) se non sussiste alcuna possibilità che la violazione abbia influenzato la decisione sulla questione;
- (b) se la decisione di aggiudicazione del contratto è diventata definitiva a fronte della scadenza del termine per esperire le azioni di cui all'articolo IV-8 (2);
- (c) se la decisione di aggiudicazione è stata confermata dal giudice;
- (d) se il contraente ha eseguito in modo irreversibile le proprie obbligazioni principali in tutto o in una parte sostanziale.

(3) La risoluzione ai sensi del paragrafo (1) non ha effetto retroattivo.

(4) L'autorità dell'UE dovrà indennizzare la controparte per lo svantaggio subito per aver fatto affidamento sull'esistenza del contratto dell'UE quando e nella misura in cui tale affidamento sia meritevole di tutela (legittimo affidamento). Il contraente non può pretendere di essere trattato come se il contratto fosse stato adempiuto.

IV-32 Rinegoziazione per violazione degli obblighi specifici delle autorità dell'UE in quanto autorità pubbliche

(1) Se il contenuto di un contratto dell'UE è illegale a causa della inosservanza degli obblighi specifici dell'autorità dell'UE in quanto autorità pubblica, l'autorità dell'UE può richiedere che il contenuto dell'accordo sia modificato in modo da ripristinare condizioni legittime.

(2) Se il contenuto del contratto è illegale perché le norme non osservate avevano lo scopo di tutelare i diritti e gli interessi della controparte, allora quest'ultima può

pretendere che il contenuto dell'accordo sia modificato in modo da porre condizioni legittime.

(3) Queste modifiche possono consistere, ad esempio, in una variazione dei termini e delle clausole, in adeguamenti di prezzo, in modifiche delle principali obbligazioni o nell'annullamento dell'accordo con o senza indennizzo.

(4) Se il contratto era soggetto a una procedura di gara, si può negoziare solamente un annullamento dell'accordo con indennizzo. Si può procedere con una modifica dei termini e delle clausole solamente se tale modifica non è sostanziale nel senso che a questo termine è attribuito dall'articolo IV-9 (3).

IV-33 Invalidità

Un contratto dell'UE è invalido:

- (a) quando un contratto equivalente tra soggetti privati verrebbe considerato invalido e pertanto non vincolante in conformità ai principi generali comuni al diritto degli Stati Membri;
- (b) quando una decisione individuale dell'autorità dell'UE di contenuto equivalente sarebbe inesistente.

Ciascuna parte può richiedere alla controparte di confermare l'invalidità.

IV-34 Clausole abusive

Si applica la legislazione dell'UE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, mutatis mutandis, se il contraente è un consumatore nel senso attribuito al termine da tale legislazione.

Sezione 3: Contratti UE regolamentati dal diritto dello Stato Membro

IV-35 Diritto applicabile

(1) Le condizioni per la validità e la risoluzione dei contratti dell'UE regolati dal diritto di uno Stato Membro rispettivo sono disciplinate sulla base del diritto dello stesso Stato Membro.

(2) La violazione del diritto UE da parte di un contratto dell'UE non sarà considerata motivo di invalidità né di risoluzione del contratto quando un contratto analogo concluso tra privati sarebbe considerato valido e vincolante in conformità al diritto applicabile nello stesso Stato Membro.

(3) Se l'esercizio dei diritti contrattuali dell'autorità dell'UE è efficace ai sensi del diritto dello Stato Membro, nonostante sussista una violazione delle norme citate all'articolo IV-5 (2), questo non precluderà l'obbligo facente capo all'autorità dell'UE, derivante dai suoi doveri indicati all'articolo IV-5 (2), di stipulare o rinegoziare il contratto con il contraente ovvero di indennizzare quest'ultimo con altri mezzi per i danni sofferti a fronte della decisione illegale.

IV-36 Clausole contrattuali per l'osservanza del diritto dell'UE

(1) L'esercizio dell'autorità pubblica da parte di un'autorità dell'UE non può far insorgere obblighi contrattuali in capo al contraente. Gli specifici obblighi di un'autorità dell'UE in quanto autorità pubblica possono implicare conseguenze dirette per la validità o la risoluzione del contratto solamente se sono parti integranti di tale contratto. L'autorità dell'UE deve garantire che il contratto dell'UE includa una clausola che permetta a quest'ultima di risolvere il contratto qualora successivamente si stabilisca che non sono stati osservati gli obblighi specifici dell'autorità dell'UE in quanto autorità pubblica.

(2) La validità dei termini e delle clausole standard illustrate al paragrafo (1) è determinata in conformità al diritto dello Stato Membro applicabile al contratto. Tali termini e clausole standard devono fornire una tutela adeguata del legittimo affidamento del contraente nella misura in cui tale affidamento sull'esistenza ininterrotta del contratto sia meritevole di tutela.

Capitolo 4: Subappalti

IV-37 Ammissibilità e ambito di applicazione dei subappalti

(1) Il contraente può subappaltare l'esecuzione del contratto dell'UE in tutto o in parte, senza il consenso dell'autorità dell'UE, a meno che il contratto dell'UE non richieda l'esecuzione personale. Qualunque subcontraente deve possedere competenze adeguate. Il contraente deve garantire che tutti gli strumenti e i materiali usati per l'esecuzione del contratto dell'UE siano conformi al contratto dell'UE e alle norme applicabili, nonché idonei a realizzare lo scopo specifico per cui sono usati. Il Regolamento Finanziario dell'UE si applica alla scelta dei subcontraenti da parte del contraente e alla responsabilità finanziaria di quest'ultimo.

(2) Un contratto stipulato dal contraente con un subcontraente per l'esecuzione di un contratto dell'UE non dà origine ad alcun rapporto diretto tra il subcontraente e

l'autorità dell'UE in questione in assenza di una disposizione esplicita nel contratto dell'UE indicante l'ambito di applicazione e le conseguenze di tale rapporto.

(3) Il contraente rimane responsabile dell'esecuzione del contratto dell'UE. Nulla può limitare la responsabilità del contraente nei confronti dell'autorità dell'UE per la violazione degli obblighi contrattuali da imputabile ad un subcontraente.

(4) L'autorità dell'UE non è responsabile della negligenza di un subcontraente nei confronti di terzi.

IV-38 Scelta del diritto applicabile ai subappalti

(1) In assenza di una disposizione specifica sul diritto applicabile ai subappalti, esso verrà stabilito dal diritto applicabile alle attività del contraente.

(2) Rimane inalterato l'articolo IV-37 (1).

IV-39 Doveri delle autorità dell'UE nei confronti dei subcontraenti

(1) L'assenza di un rapporto diretto tra l'autorità dell'UE e il subcontraente e i limiti che ne derivano in relazione alla possibilità di fare ricorso in base agli articoli 263, 265 e 340 TFUE non esimono l'autorità dai propri doveri di applicare i principi di buona amministrazione, soprattutto quelli definiti nell'Articolo IV-7 (3) e (4) e quelli definiti dal Libro III nei seguenti articoli:

- Articolo III-3 – Obbligo generale di equità e imparzialità nell'adozione delle decisioni

- Articolo III-3a – Utilizzo di sistemi di decisione automatizzata
- Articolo III-4 – Informazioni on line sui procedimenti esistenti
- Articolo III- 5 – Avvio
- Articolo III-6 – Norme speciali per i procedimenti a istanza di parte
- Articolo III-7 – Il funzionario responsabile
- Articolo III- 8 – Gestione dei procedimenti e diritti procedurali
- Article III-9 – Time limits for concluding procedures
- Articolo III-10 – Principio di indagine
- Articolo III-11 – Indagini su richiesta
- Articolo III-13 – Obblighi di cooperazione delle parti
- Articolo III-14 – Diritto a non fare dichiarazioni contro se stessi, riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente e segreto professionale
- Articolo III-15 – Testimoni e periti
- Articolo III-22 – Accesso al fascicolo
- Articolo III-23 – Diritto di essere ascoltati per i soggetti sfavorevolmente colpiti da una decisione

- Articolo III-29 – Obbligo di motivazione
- Articolo III-30 – Obbligo di indicare i mezzi di ricorso disponibili
- Articolo III-31 – Requisiti formali e linguistici
- Articolo III-32 – Decisioni in formato elettronico

(2) L'autorità dell'UE deve accertare che il contraente informi il subcontraente in merito all'applicabilità dei principi di buona amministrazione.

(3) Il subcontraente deve avere il diritto di conoscere qualunque eventuale doglianza da parte dell'autorità dell'UE che è parte contraente del contratto dell'UE relativamente alla sua prestazione. Il subcontraente deve inoltre avere il diritto di essere sentito in merito a tale doglianza. Qualora l'autorità dell'UE intenda richiedere la sostituzione di un subcontraente, essa dovrà informarne il subcontraente e fornire le relative motivazioni. La richiesta potrà essere presentata al contraente solamente dopo che il subcontraente avrà avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

(4) Al fine di tutelare anche i subcontraenti, l'autorità dell'UE deve verificare la stabilità finanziaria dell'appaltatore prima di aggiudicare un contratto dell'UE e deve continuare a farlo per l'intera durata del contratto.

C. Spiegazioni delle Revisioni 2026 per i procedimenti automatizzati³

Capitolo 1: Disposizioni generali

IV-2 Definizioni

Nuovi paragrafi 7 e 8

- (1) Le definizioni nel Libro I delle espressioni «procedimento automatizzato» (**Articolo I-4(8)**) e «sistema decisionale automatizzato» (**Articolo I-4(9)**) si applicano anche al Libro IV. Esse sono state riproposte nell'Articolo (nuovi paragrafi 11 e 12) per segnalarne la rilevanza. Per i dettagli relativi a tali definizioni si vedano le spiegazioni all'Articolo I-4 ivi riportate.

IV-3 Determinazione del diritto applicabile ad un contratto dell'UE

Modifiche al paragrafo 5

- (2) L'articolo IV-3 (1) è una delle poche disposizioni delle Regole Modello che fa direttamente rinvio ad una disciplina dell'UE in vigore, nello specifico la definizione contenuta nel regolamento finanziario dell'UE dei contratti ai quali si applicano le norme sugli appalti (oggi, Titolo VII del Regolamento (EU, Euratom) 2024/2509 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (recast)). Il rinvio era inevitabile dal momento che il regolamento dell'UE utilizza l'espressione 'public contract' nel senso di '*marché public*' and '*öffentlicher Auftrag*', vale a dire in senso specifico e tecnico (cfr. oggi Articolo 2 (57) del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509) per definire l'ambito di applicazione della disciplina sugli appalti pubblici. Conformemente alla prassi generale delle autorità dell'UE, l'articolo IV-3(5) stabilisce che tali contratti dell'UE sono disciplinati dal diritto (privato) di uno Stato membro.⁴

³ Si riportano, di seguito, solo le spiegazioni relative alle nuove disposizioni. Le spiegazioni delle disposizioni rimaste invariate restano pubblicate nella versione del *Codice ReNEUAL del procedimento amministrativo dell'Unione europea*, Napoli, Editoriale scientifica, 2016.

⁴ Si v. le spiegazioni all'Articolo IV-3 (5), *Codice ReNEUAL del procedimento amministrativo dell'Unione europea*, Napoli, Editoriale scientifica, 2016.

- (3) Diversamente dai precedenti, il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ora include anche i “contratti di concessione” (nella definizione data dall’Articolo 2(14) di questo Regolamento) nell’ambito di applicazione della disciplina sugli appalti pubblici. Ciò richiede che nel 2026 si decida se il diritto (privato) di uno Stato membro debba applicarsi anche a questi “**contratti di concessione**” dell’UE. In definitiva, la decisione è stata in senso affermativo, in parte per chiarire che tali contratti di concessione non possono essere utilizzati per trasferire funzioni di autorità pubblica – con effetti su terzi – a soggetti privati senza disposizioni specifiche in un regolamento UE che rispetti i cosiddetti “**principi Meroni**”. Ciò è di particolare importanza per i contratti dell’UE in base ai quali sistemi automatizzati di elaborazione dati sono forniti alle autorità dell’UE da terzi. Di conseguenza, l’articolo IV-3(5) chiarisce - anche se certamente in modo molto indiretto - che i requisiti sostanziali e organizzativi previsti dal diritto UE in materia di aggiudicazione ed esecuzione di contratti a privati in relazione a sistemi automatizzati di elaborazione dati non possono essere soddisfatti semplicemente applicando le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sui “contratti di concessione” dell’UE e gli “appalti pubblici” dell’UE.

Capitolo 2: Procedure per la conclusione dei contratti

Sezione 1. Predisposizione delle condizioni generali di contratto

IV-6 Procedura per la stesura delle condizioni generali di contratto

Modifiche al Paragrafo 1

- (4) La modifica al primo periodo dell’articolo IV 6(1) chiarisce che il rinvio contenuto nel paragrafo al Libro II fa riferimento alla versione modificata nel 2026 in sede di revisione per le procedure automatizzate. Questo chiarimento è stato ritenuto utile perché l’articolo IV-6 già aveva aperto nuove strade nella sua versione del 2014, applicando le disposizioni sulla regolamentazione amministrativa all’elaborazione delle condizioni generali dei contratti dell’UE.⁵
- (5) La modifica apportata alla seconda frase, lett. b) dell’articolo IV-6(1), interviene a chiarire che l’adeguamento delle condizioni generali dei contratti all’utilizzo di

⁵ Si v. le spiegazioni all’Articolo IV-6, del *Codice ReNEUAL del procedimento amministrativo dell’Unione europea*, Napoli, Editoriale scientifica, 2016.

sistemi automatizzati di trattamento dei dati per l'esecuzione di contratti comunitari non può essere considerata come modifica 'non sostanziale' cui non si applica la procedura disciplinata dall'articolo IV-6(1). In tale contesto, appare necessaria una valutazione del rischio in termini di protezione dei dati e di rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act), per la quale la procedura di cui all'articolo IV-6 risulta particolarmente adatta.

Sezione 2 Norme generali sul procedimento

IV-7 Applicabilità del Libro III e procedimento decisionale automatizzato

- (6) Per quanto riguarda i procedimenti che un'autorità dell'UE debba seguire per la stipula di un contratto UE (così come per la sua modifica o per la risoluzione consensuale, cfr. Articolo IV-7 (2)) Articolo IV-7 (1) si fa rinvio a diverse disposizioni del Libro III che si applicano *mutatis mutandis*. Naturalmente il riferimento è da intendersi alle disposizioni nella attuale versione, che è quella modificata nel 2026 tenendo conto delle peculiarità delle procedure automatizzate o semi-automatizzate. Dal momento che la revisione ha aggiunto l'**Articolo III-3a** sull'utilizzo dei procedimenti decisionali automatizzati, l'Articolo 7(1) è stato modificato, includendovi un riferimento specifico a tale disposizione, che si intende applicabile anche ai procedimenti per la stipula dei contratti UE.
- (7) Inoltre, all'articolo IV-7(1), è stato aggiunto un riferimento **all'articolo III-4** sulla pubblicazione di informazioni online riguardo alle procedure esistenti. Un simile riferimento non era stato incluso nella versione dell'Articolo IV-7 del 2014. L'omissione era motivata dal fatto che si era assunto che i procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici fossero molto meno standardizzati e meno suscettibili di standardizzazione rispetto a quelli individuali di decisione. Questo probabilmente non è più vero, come dimostra la stessa possibilità di ricorso a sistemi di trattamento automatizzato di dati tanto in fase di aggiudicazione dei contratti quanto nei procedimenti relativi alla esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Tali sistemi sono progressivamente utilizzati, in particolare nei procedimenti per l'aggiudicazione competitiva dei contratti (cfr. Articolo IV-9 (1)) e per l'esecuzione degli accordi di sovvenzione (cfr. Articolo IV-3(3)(b) e (c)). Per tale motivo, il rispettivo riferimento all'Articolo III-4 è stato aggiunto agli articoli IV-21 e IV-39. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le informazioni online sulle

procedure di aggiudicazione dei concorsi e sulle convenzioni di sovvenzione (ad esempio, come candidarsi, gli obblighi dell'appaltatore privato dopo la conclusione della convenzione sono già prassi corrente) (cfr., ad esempio, <https://eu-careers.europa.eu>).

Nuovi paragrafi 3 e 4

- (8) Il nuovo articolo IV-7(3) – al quale fanno riferimento gli articoli IV-10(1), IV-21, e IV-39(1) – riflette il nuovo paragrafo del preambolo e l'approccio generale delle Regole Modello del 2026 secondo il quale i diritti e gli obblighi procedurali non possono essere compromessi nei procedimenti amministrativi automatizzati. Per maggiori dettagli su questo approccio si rinvia alla Introduzione alla revisione del 2026 del Libro I di cui sopra, e alle Regole Modello, più in generale.
- (9) La responsabilità è il perno della nuova disciplina. In linea con ciò, il novellato Articolo IV-7(4) – al quale gli Articoli IV-10(1), IV-21, e IV-39(1) rinviano – dispone che le amministrazioni competenti restano responsabili delle decisioni automatizzate o semi-automatizzate adottate nei procedimenti amministrativi relativi ai contratti dell'UE. L'uso di sistemi di decisione automatizzati non può fornire, all'amministrazione che se ne avvalga, alcuno scudo. Ciò vale anche quando il sistema non sia stato sviluppato dall'amministrazione, ma sia stato fornito da un terzo. Maggiori dettagli sono riportati nella spiegazione all'Articolo II-3 di cui sopra, alla quale si rinvia.

Sezione 3: Procedura di aggiudicazione competitiva

IV-10 Principi generali

Modifiche al paragrafo 1

- (10) L'inclusione della frase “mentre quelle nell'Articolo IV-7(3) e (4) sono direttamente applicabili” nell'articolo IV-10(1) assicura che le regole dettate dall'Articolo IV-7(3) e (4) non siano sostituite dalla disciplina più specifica individuata dagli articoli da IV-10 a IV-18 secondo il principio della *lex specialis*. Ciò conferma che tali tutele specifiche restano pienamente e direttamente efficaci accanto alle norme settoriali per le procedure di aggiudicazione dei contratti, anziché essere residuali.

IV-12 Contenuto della pubblicità e dei documenti contrattuali

Nuovo paragrafo 3

- (11) Il nuovo paragrafo 3 riprende il dettato dei nuovi articoli III-4 (2)(h), III-5(3) (d) e III-8(1)(h) e garantisce il diritto di essere prontamente informati della natura automatizzata della procedura. Si fa riferimento alle spiegazioni riportate per quegli articoli. L'articolo IV-12 (3) sottolinea dunque l'importanza di questo principio nelle procedure di aggiudicazione competitive, dove si registra una tendenza in rapida crescita all'utilizzo di strumenti di IA per le fasi di preselezione e classificazione delle candidature. Tale sviluppo assume particolare rilievo, dal momento che questi procedimenti generalmente richiedono il trattamento di dati personali altamente sensibili e di segreti aziendali coperti dai diritti di proprietà. Dal momento che gli algoritmi sono in grado di influenzare il processo selettivo attraverso criteri di ponderazione o di esclusione (filtering), la chiarezza di informazione sulla natura automatizzata degli strumenti utilizzati è essenziale per garantire la correttezza procedurale e garantire una tutela effettiva (legal protection).

Capitolo 3: Esecuzione e validità dei contratti dell'UE

Sezione 1: Disposizioni generali

IV-20 Rappresentanza dell'Ue e requisiti formali per i contratti dell'UE

Modifiche al paragrafo 1

- (12) L'inclusione del riferimento a "un processo decisionale automatizzato" nell'Articolo IV-20(1) chiarisce che l'attribuzione giuridica delle dichiarazioni rese da tali sistemi è disciplinata esclusivamente dal diritto dell'UE. Ciò garantisce che la questione se un procedimento automatizzato possa vincolare giuridicamente un'autorità dell'UE venga trattata come una questione di diritto organizzativo interno e di rappresentanza dell'autorità. Di conseguenza, tale valutazione resta indipendente dal diritto di uno Stato membro, anche nei casi in cui il contratto stesso sia altrimenti disciplinato dal diritto nazionale ai sensi degli articoli IV-3 e IV-5. Come spiegato nell'Introduzione al Libro IV, la questione se le regole dell'UE in questo contesto debbano o meno essere ispirate alla Legge Modello UNCITRAL sui Contratti Automatizzati (2024) resta fuori dallo scopo e ambito di applicazione del Libro IV e in generale dalle Regole Modello ReNEUAL.

IV-21 Pretese dell'Autorità dell'UE nel contesto dei contratti

- (13) Le integrazioni all'Articolo IV-21 seguono la stessa logica di quelle incluse nell'Articolo IV-7 (1) e garantiscono l'applicazione dei principi affermati nell'Articolo IV-7 (3) e (4) alle procedure che conducono all'esercizio dei diritti contrattuali o alla richiesta di una dichiarazione di invalidità del contratto da parte dell'autorità dell'UE ai sensi dell'Articolo IV-21. Le ragioni di queste modifiche sono illustrate in dettaglio nelle spiegazioni all'Articolo IV-7 di cui sopra e alle quali si fa riferimento.

Capitolo 4: Subappalti

IV-39 Doveri delle autorità dell'UE nei confronti dei subcontraenti

Modifiche al paragrafo 1

- (14) Le integrazioni all'Articolo IV-39 (1) seguono la stessa logica di quelle inserite nell'Articolo IV-7 (1) e garantiscono l'attuazione dei principi affermati nell'Articolo IV-7 (3) e (4) con riguardo al dovere delle autorità dell'UE di applicare i principi di buona amministrazione. Si fa riferimento alle spiegazioni all'Articolo IV-7 di cui sopra.